

lora ognuno vede quale grave perturbazione ne verrebbe, perchè dovrebbero riaprirsi le procedure giudiziarie (*Vivissimi rumori*).

Presidente. Facciano silenzio.

Forcella. Domando alla cortesia del ministro di favorirmi uno schiarimento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Fagioli, relatore. Non so se abbia potuto afferrare esattamente il concetto dell'onorevole Forcella; ma a me è sembrato che egli si dia pensiero di una questione di diritto transitorio; e cioè che gli interessi di sapere se le disposizioni per le quali si accorda uno sgravio nel caso di miglioramenti o di bonifiche, possano essere invocate da coloro che hanno già compiuto la commutazione e l'affrancamento, a termini delle leggi del 1873 e 1879, e quando vi siano sentenze, che abbiano autorità di cosa giudicata, proferite tra le parti.

Ora a me pare che se c'è una sentenza definitiva, l'effetto di questa sentenza non possa essere mutato. In quanto, invece, l'opera di commutazione fosse ancora in corso, e non fosse stata ultimata da una sentenza definitiva passata in giudicato, naturalmente, ove precede la sentenza definitiva, la legge nuova deve essere applicata in tutti i casi.

Ma è una questione di diritto transitorio che è inutile trattare alla Camera, perchè sarà trattata davanti ai tribunali da coloro che avranno interesse di farla risolvere dai tribunali medesimi.

Non ho altro a dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Forcella.

Forcella. Forse la mia voce non è giunta all'onorevole relatore: ma egli non ha risposto punto alla mia domanda.

Voci. Forte! Forte! Non si capisce.

Forcella. Io ho inteso di dire questo: l'articolo 3 della legge del 1873 stabiliva che le commutazioni si devono fare tenendo presenti le esazioni fatte anticipatamente.

Ora, domando io: questa disposizione come sarà in armonia con quella che facciamo, per cui si guarda alle miglione di trent'anni fa, e non del decennio?

Evidentemente, il primo comma è in disarmonia col secondo, poichè bisognerebbe tenere presenti le miglione avvenute nel decennio. E questa è la prima mia osservazione.

In secondo luogo ho detto che noi non riformiamo la legge del 1873, nè quella del 1879, anzi

le invochiamo come propria base della commutazione.

Ebbene, se invochiamo quelle leggi, non le distruggiamo per altra parte. Quelle leggi hanno stabilito che, o sull'attrito o sull'accordo delle parti, è il magistrato che stabilisce la somma annua da corrispondere.

Ora se in seguito delle disposizioni di quelle leggi che anche oggi invochiamo, queste commutazioni sono state fatte, e vi sono sentenze passate in cosa giudicata che hanno liquidato alla ragione del decimo effettivo le prestazioni, succederà che, colla disposizione del secondo comma, coloro che la commutazione non hanno fatta, vedranno ancora le decime diminuite di un altro decimo; mentre quelli che hanno eseguito la legge del 1873, resteranno necessariamente in una posizione inferiore a quella che voi ora fate, pur non distruggendo, ma invocando quelle leggi precedenti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Fagioli, relatore. Alla seconda osservazione dell'onorevole Forcella io aveva già risposto in precedenza, e non ho altro da aggiungere. Quanto alla prima, ora che l'ho compresa, prego l'onorevole Forcella di considerare che non vi è alcuna contraddizione; perchè il termine di dieci anni, stabilito dalla legge del 1873, è quello che occorre per trovare la media della rendita decimale.

Qui invece noi diciamo che, stabilita questa media, giusta la rendita di dieci anni, bisogna poi cercare anche se nei trent'anni (cioè che è una cosa diversa) si siano compiuti miglioramenti per oltre un decimo; perchè in tal caso si offre la riduzione di un decimo. L'onorevole Forcella vede che è un altro fatto completamente indipendente.

Quanto poi all'applicazione di questo principio alle decime contrattate od in corso di convenzione, il mio pensiero l'ho già detto in precedenza e non credo di doverlo ripetere.

Presidente. Se non vi sono opposizioni, pongo a partito l'articolo 4:

“ Art. 4. Per la commutazione stabilita nell'articolo 3 saranno applicate le norme e disposizioni stabilite nelle due leggi 8 giugno 1873, n. 1389, e 29 giugno 1879, n. 4946, per la commutazione delle decime ex-feudali nelle provincie napoletane.

“ Il canone da corrispondersi sarà però diminuito di un decimo sui fondi sui quali siasi dai possessori impiegato in miglioramenti nel corso degli ultimi 30 anni un capitale non inferiore al de-